

Comune di Lurate Caccivio

Provincia di Como



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL COMITATO PER I GEMELLAGGI

INDICE

- Art.1** *Istituzione - Obiettivi*
- Art.2** *Dotazione finanziaria*
- Art.3** *Finalità*
- Art.4** *Composizione*
- Art.5** *Funzione*
- Art.6** *Il Presidente*
- Art.7** *Il Vicepresidente*
- Art.8** *Convocazione*
- Art.9** *Decadenza dei singoli componenti*
- Art.10** *Decadenza del Comitato*

Art. 1 – Istituzione - Obiettivi

1. E' istituito nel Comune di Lurate Caccivio il Comitato per i gemellaggi, col compito di:
 - a) programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività del gemellaggio promosso dal Comune con enti territoriali nazionali e di altri Paesi europei;
 - b) favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una sua ampia e consapevole partecipazione alla varie iniziative di cui sopra, con particolare riguardo alla mobilitazione di associazioni, organismi, gruppi sociali, scuole, ecc. che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo, scolastico, ecc.
2. La sede del Comitato è fissata presso il palazzo comunale.

Art. 2 – Dotazione finanziaria

1. Affinché il Comitato possa realizzare gli obiettivi di cui all'art. 1, il Consiglio comunale provvederà ad iscrivere nel bilancio di previsione un eventuale apposito stanziamento di spesa.
2. Il Comitato, al fine di incrementare le proprie attività, potrà avvalersi di contributi da parte di enti e/o privati, del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo e di altre fonti di entrata da stabilire di volta in volta.

Art. 3 – Finalità

1. Il Comitato fornisce un supporto operativo all'Amministrazione comunale, che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio e che coordina a tal fine le varie componenti della comunità locale.
2. In caso di gemellaggio europeo, il Comitato per i gemellaggi curerà la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini, nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato politico volto a favorire l'Unità politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli.
3. Nell'esercizio della propria programmazione il Comitato terrà costanti rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE), cui il Comune ha aderito, e con la sua Federazione regionale.

Art. 4 - Composizione

Il Comitato per i Gemellaggi è così composto:

- dal Sindaco o un suo delegato, che avrà funzione di Presidente, e dai Capigruppo consiliari;
- da rappresentanti della società civile, nominati -con la collaborazione e su proposta delle associazioni culturali, sociali e sportive e degli operatori economici del territorio- con deliberazione della Giunta comunale.

Art. 5 – Funzione

1. Il Comitato ha funzione di indirizzo e si avvale, per la realizzazione delle iniziative, della collaborazione delle associazioni e delle scuole presenti sul territorio.

2. Nell'esercizio della sua attività, il Comitato dovrà essere sensibile ed attento a raccogliere le proposte e le iniziative provenienti dal tessuto sociale. Le proposte e le iniziative raccolte verranno valutate attentamente dal Comitato, che si riserva la possibilità di scelta tra esse. Da parte loro, i promotori di progetti si impegnano a collaborare col Comune per la completa realizzazione degli stessi.

3. L'appartenenza al Comitato è a puro titolo onorifico: nessun compenso è dovuto ai suoi membri né a chiunque venga chiamato a fornire collaborazione.

Art. 6 – Il Presidente

1. Il Presidente svolge tutti i compiti assegnatigli dal presente regolamento, in particolare:

- convocare e presiedere le riunioni del Comitato e disporre l'attuazione di quanto deciso dal Comitato stesso;
- firmare la corrispondenza e gli atti ufficiali del Comitato;
- vigilare e controllare che i principi e gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento e dal Comitato trovino attuazione.

2. In caso di assenza del Presidente, il Vicepresidente ne assume le competenze.

Art. 7 - Il Vicepresidente

Nel corso della prima riunione del Comitato, il Presidente indica un Vicepresidente che lo rappresenti in caso di sua assenza.

Art. 8 – Convocazione

1. La convocazione del Comitato per i gemellaggi, con il relativo ordine del giorno, dovrà essere trasmessa almeno tre giorni prima della data fissata. Per motivate ragioni d'urgenza, il Comitato può essere convocato senza preavviso ed in qualsiasi tempo.

2. Tutte le decisioni del Comitato saranno prese a maggioranza dei presenti; nell'eventualità di parità di voti prevale il voto del Presidente.

3. In relazione agli argomenti da trattare, l'invito a partecipare alle riunioni del Comitato potrà essere esteso ad Assessori, a rappresentanti di associazioni, fondazioni, categorie professionali, enti e scuole, i quali parteciperanno senza diritto di voto.

Art. 9 - Decadenza dei singoli componenti

La decadenza di uno o più componenti del Comitato può avvenire:

- per dimissioni;
- per più di tre assenze consecutive ed ingiustificate;
- su richiesta dell'Associazione di appartenenza;
- su richiesta della totalità degli altri membri.

Art. 10 – Decadenza del Comitato

1. Il Comitato per i gemellaggi decade alla scadenza dell'Amministrazione che lo ha nominato, ma rimane in carica fino alla nomina del nuovo Comitato per la gestione ordinaria.

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 10.4.2018